# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. II)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPANO

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1958

# Istituzione della Provincia di Oristano

Onorevoli Senatori. — Nella scorsa legislatura il disegno di legge concernente la istituzione della Provincia di Oristano fu approvato alla Camera dei Deputati. Venuto in discussione al Senato negli ultimi giorni della passata legislatura, il disegno di legge fu accantonato.

Restano tuttavia pienamente validi i motivi di fondo che da molti anni spingono le popolazioni di un ingente numero di Comuni oggi appartenenti alle provincie di Cagliari e di Nuoro a richiedere l'istituzione della provincia. Per queste ragioni il disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati viene oggi ripresentato al Senato con le opportune modifiche.

# DISEGNO DI LEGGE

#### Art. I.

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i seguenti comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Ales, Allai, Arborea, Arduali, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Bannari di Usellus, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Birori, Bonarcado, Borore, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Dualchi, Figu Gonnosnò, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas,

Mogor, Marubiù, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu, Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Ortueri, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santo Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Simaia, Sindia, Sini, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova, Truschedu, Villa Urbana, Zeddiani, Zerfaliu.

# LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 2.

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Oristano sarà tratto, in quanto possibile e col consenso delle amministrazioni interessate, da quello delle amministrazioni delle province dalle quali è staccato il territorio destinato a formare la nuova circoscrizione. In caso di contestazione deciderà il Ministro dell'interno, d'intesa con la Regione sarda.

# Art. 3.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risulteranno in corso presso le preesistenti Prefetture, continueranno ad essere trattati, sino alla loro definizione, che dovrà compiersi entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

# Art. 4.

Le elezioni dei Consigli provinciali delle tre province interessate (Oristano, Cagliari, Nuoro) verranno indette entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo di sei mesi la Regione Sarda assumerà la gestione straordinaria delle tre amministrazioni provinciali mediante la nomina di commissari.

# Art. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato e la Regione Sarda, verrà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo tra le Amministrazioni provinciali interessate, o d'ufficio in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

# Art. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

# Art. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed alla costruzione ed all'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici statali e dell'Amministrazione provinciale arrecando, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

# Art. &.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.